

Divisione ereditaria - operazioni divisionali - retratto - successorio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 59 del 03/01/2025 (Rv. 673525-01)

"Ius praelationis" ed "Ius retractionis" - Diritti dei partecipanti alla comunione ereditaria ex art. 732 cod. civ. - Configurabilità - Conseguenze sul piano processuale.

In tema di comunione ereditaria, l'art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti lo "Ius praelationis", in base al quale se uno di essi voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la proposta, per consentire loro di avvalersi della preferenza, sicché non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo previsto ex lege e, altresì, lo "Ius retractionis", esercitabile dal partecipante verso il terzo acquirente della quota ereditaria ove sia stato violato il diritto di prelazione, per mancata notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto; si tratta, dunque, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto e soggetti passivi differenti, ciascuno dei quali è da considerarsi "terzo" rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 59 del 03/01/2025 (Rv. 673525-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0732